



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della VIII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 193 del 25 febbraio 2025, concernente:
“Contributi per favorire l’uso agricolo delle zone montane”. *Parere richiesto dalla VIII CCP con nota prot. 13765 del 9 giugno 2025. Esame ai sensi dell’art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 114 del 29 gennaio 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all’accoglimento di n. 2 emendamenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginese, Crea, Maura, Mitrano, Neri, Palazzi, Sabatini e Tripodi**. Astenuti i Consiglieri: **Ciarla, Droghei e Leodori**.

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

MOD 03 SG 25.3.3

EMENDAMENTO ALLA PL N. 193/2025

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

G. RIGHINI



Relazione illustrativa

L'emendamento introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 193/2025

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", delle seguenti voci di spesa:

- a) con riferimento ai contributi previsti ai sensi dall'articolo 3, della voce di spesa denominata: "Contributi per gli onorari notarili per l'acquisto di terreni o fabbricati destinati all'uso agricolo in zone montane", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2026 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028;
- b) con riferimento ai contributi previsti ai sensi dall'articolo 4, della voce di spesa denominata: "Contributi per sostenere l'attività agricola in zone montane", con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l'anno 2026 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.

2. Le risorse previste ai sensi del comma 1, pari a complessivi euro 130.000,00, per l'anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

G. RIGHINI



Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 193/2025, concernente i contributi per favorire l'uso agricolo delle zone montane. A fronte della previsione di due voci di spesa ove allocare le somme a copertura dei contributi predetti, si prevede uno stanziamento complessivo pari a euro 130 mila per l'anno 2026 ed euro 250 mila per ciascuna annualità 2027 e 2028.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ Informazioni generali

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento agli emendamenti presentati dall’Assessore competente in materia di bilancio, nell’ambito della seduta n. 114 del 29 gennaio 2026 della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, relativamente alla PL n. 193/2025, concernente: “Contributi per favorire l’uso agricolo delle zone montane”.

La PL, che si compone di n. 8 articoli, si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte alla salvaguardia e valorizzazione delle aree montane, con particolare riferimento alla prevenzione dell’abbandono dei terreni agricoli, alla tutela del suolo e alla promozione di attività economiche compatibili con le caratteristiche ambientali e sociali di tali territori. L’intervento normativo persegue la duplice finalità di:

- favorire l’acquisizione e il mantenimento della proprietà o disponibilità di terreni agricoli in zone montane, riducendo i costi iniziali a carico dei soggetti interessati;
- sostenere la continuità delle coltivazioni arboree tradizionali, anche da parte di soggetti non imprenditori agricoli, contrastando fenomeni di degrado, dissesto idrogeologico e perdita del paesaggio rurale.

La PL prevede la concessione di contributi regionali per due tipologie di intervento:

- contributi per onorari notarili (articoli 2 e 3), relativi all’acquisto di terreni o fabbricati destinati all’uso agricolo, situati in zone totalmente montane. I beneficiari dei contributi comprendono persone fisiche e giuridiche, con priorità per le aziende agricole – anche in forma associata – e i giovani sotto i quarantuno anni;
- contributi per il sostegno dell’attività agricola (articoli 2 e 4), finalizzati alla coltivazione di specie arboree da frutto e vitivinicole in terreni montani. I beneficiari dei contributi sono i soggetti, non imprenditori agricoli, che conducono direttamente i terreni.

Attraverso i predetti contributi si intende favorire il riordino fondiario a fronte di una eccessiva parcellizzazione dei terreni ubicati nei territori montani, contrastando l’abbandono delle coltivazioni e garantendo, quindi, un maggior presidio delle zone agricole montane.

I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalità definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale attuativa delle disposizioni previste.

Nella seduta n. 114 del 29 gennaio 2026 della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, l’Assessore al bilancio ha presentato l’emendamento relativo alla norma finanziaria e l’emendamento che

introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla PL, ai sensi dell’articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall’emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse complessivamente autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a euro 130 mila per l’anno 2026 ed euro 250 mila per ciascuna annualità 2027 e 2028. La ripartizione delle somme – per cui nell’anno 2026 le stesse sono stanziare in misura inferiore rispetto alle annualità successive – tiene conto dei tempi necessari per l’adozione della deliberazione attuativa, stimando, quindi, l’attivazione delle misure nel secondo semestre del 2026 e un’entrata a pieno regime degli interventi nel 2027.

Come anticipato, gli oneri per la Regione sono riferiti ai contributi per gli onorari notarili relativi all’acquisto di terreni o fabbricati destinati all’uso agricolo, situati in zone totalmente montane e ai contributi per il sostegno dell’attività agricola (artt. 2, 3 e 4), finalizzati alla coltivazione di specie arboree da frutto e vitivinicole in terreni montani, con relativa differenziazione dei beneficiari come precedentemente evidenziato.

Pertanto, la quantificazione dell’onere a regime, pari a complessivi euro 250 mila annui, di cui euro 100 mila per i contributi relativi agli onorari notarili (art. 3) (40% dell’onere complessivo a regime) ed euro 150.000,00 per i contributi relativi al sostegno all’attività agricola (art. 4) (60% dell’onere complessivo a regime), è di seguito indicata:

- a) per i contributi notarili, concessi in misura pari al totale dell’importo delle spese notarili sostenute dal richiedente, per un minimo di euro 500,00 fino a un massimo di euro 2.500,00, ai sensi del comma 5 dell’articolo 3, ai fini di una stima prudenziale, si assume un contributo medio pari a euro 1.500,00. Conseguentemente, con uno stanziamento di euro 100.000,00, si prevede un numero di beneficiari pari a 66. Tale stima può variare in funzione dell’effettiva distribuzione degli importi concessi (maggiore incidenza di contributi massimi o minimi);
- b) per i contributi relativi al sostegno all’attività agricola, considerato che il contributo è riconosciuto in misura compresa tra euro 150,00 ed euro 600,00 per beneficiario, sulla base della superficie coltivata e del numero di piante (10 euro/pianta per specie arboree da frutto e 50 euro per 1.000 metri quadrati di vite da vino e da tavola), assumendo un contributo medio pari a euro 400,00, lo stanziamento di euro 150.000,00 consente di sostenere 375 beneficiari annui.

Si ritiene che la prevalenza delle risorse destinate al sostegno dell’attività agricola sia coerente con l’obiettivo di garantire continuità produttiva e presidio del territorio nel medio periodo. Sul piano degli effetti, l’attuazione della legge è suscettibile di produrre un incremento delle transazioni immobiliari agricole in aree montane, il recupero e mantenimento di superfici agricole attualmente a rischio di abbandono, il sostegno indiretto all’economia locale (servizi notarili, forniture agricole, manutenzione dei terreni) e la riduzione dei costi potenziali legati al dissesto idrogeologico e alla perdita di biodiversità.

Pertanto, l’intervento, nella sua dimensione finanziaria, risulta idoneo a generare effetti positivi diffusi sul tessuto economico, ambientale e sociale delle zone montane della Regione, rafforzando il presidio agricolo del territorio e valorizzando le produzioni locali.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura dell’emendamento in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l’istituzione nel programma 01 della missione 16, titolo 1, di due specifiche voci di spesa, a seconda della tipologia dei contributi previsti ai sensi degli articoli 3 e 4, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2026 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028 (Contributi per gli onorari notarili per l’acquisto di terreni o fabbricati destinati all’uso agricolo in zone montane) e pari a euro 80.000,00, per l’anno 2026 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028 (Contributi per sostenere l’attività agricola in zone montane), per un totale complessivo pari a euro 130.000,00, per l’anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) che, al momento della presentazione dell’emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 21/2025.

Trattandosi di oneri di parte corrente, gli stessi sono pienamente compatibili con gli equilibri di bilancio regionali.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall’emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 130.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 630.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 130.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 630.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 130.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 630.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 130.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 630.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				



Fondi speciali	€ 130.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 630.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

MARCO MARAFINI

